

Modifica dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973 ad opera del D.L. 40/2010 e D.L. 78/2010

La recente modifica dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973 ad opera del D.L. 40/2010, interviene per riorganizzare la notificazione al contribuente residente all'estero, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 366/2007, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 600/1973 negli artt. 58, 59 e 60, là dove non prevedono che sia possibile effettuare la notificazione ai contribuenti che risiedono all'estero e di cui sia conosciuto il recapito, tramite la procedura prevista dall'art. 142 c.p.c. (notifica all'estero).

A tal proposito, in seguito all'adozione della sentenza sopra menzionata, l'Associazione aveva emanato una circolare esplicativa sulle modalità operative da adottarsi.

Oggi il legislatore interviene di nuovo sull'art. 60 proponendo un'alternativa alla notificazione ai sensi dell'art. 142 c.p.c., aggiungendo due commi all'art. 60, il 4° e il 5°.

In particolare, la novità prevede che, per i contribuenti residenti o con sede all'estero, sia persone fisiche che giuridiche, la notificazione possa essere effettuata con la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento.

Per la verità già nel 2006, col cosiddetto decreto Bersani, si era tracciata la strada per questa notificazione alternativa, introducendo la lettera *e-bis*) che dava la possibilità di effettuare le notificazioni al contribuente con residenza estera, in seguito a sua specifica comunicazione di un indirizzo presso cui inviare l'atto o avviso per la notifica.

La modifica introdotta aggiunge l'ulteriore possibilità di avvalersi non solo degli indirizzi appositamente forniti dal contribuente, ma individua altre fonti certe cui attingere, anche in assenza di specifiche comunicazioni del destinatario.

Tra queste l'iscrizione all'A.I.R.E. per le persone fisiche e la sede legale estera risultante dal registro delle imprese per i contribuenti diversi dalle persone fisiche.

Vi sono poi altre fonti che rimangono all'esclusiva valutazione dell'Agenzia delle Entrate.

Il dato sostanziale che emerge dall'attuale formulazione dell'art. 60 è che l'eventuale ricorso alla notificazione ex art. 60 lett. *e*), nel caso specifico, viene subordinato alla notificazione con esito negativo all'indirizzo estero, in seguito a notificazione tramite invio di raccomandata A.R., come previsto nel 4° comma.

Per cui, nel caso in cui il contribuente persona fisica, in seguito alle ricerche del Messo Comunale, risulti iscritto all'A.I.R.E., oppure il destinatario sia una società con sede estera ricavabile dal registro delle imprese, l'atto deve essere restituito all'Agenzia delle Entrate per la notificazione tramite raccomandata A.R..

Poiché l'applicazione della lettera e) dell'art. 60 è subordinata all'esito negativo della notificazione così tentata, l'Agenzia delle Entrate che intenda procedere ai sensi della lett. e), preciserà tale circostanza nella richiesta inviata al Messo Comunale.



Il Messo Comunale che proceda a tale notificazione, preciserà nella relata che la notificazione avviene ai sensi della lett. e) e del 4° comma (ultimo periodo) dell'art. 60 del DPR 600/1973.

Se l'atto che perviene per la notificazione reca già l'indirizzo estero del contribuente, senza che vi siano ulteriori specificazioni in merito alle modalità di notificazione, sarà bene contattare l'Agenzia delle Entrate per chiarire se intendano ottenere una notificazione ai sensi del 4° comma dell'art. 60, al fine di giungere ad una corretta applicazione della normativa.

Riguardo, invece, all'ulteriore modifica apportata dal D.L. 78/2010, trattasi più che altro di aggiustamenti tecnici che non apportano rilevanti novità nell'attività di notificazione.

Riportiamo in calce il testo dell'art. 60 quale risulta dopo l'ultima modifica che lo ha interessato.

Sono state evidenziate in giallo le righe dove c'è stata una variazione, anche quando è stata tolta parte del testo, ad opera del D.L. 78/2010 e in verde le variazioni apportate dal D.L. 40/2010. Sono in grassetto le parti nuove.

Testo modificato dal D.L. 40/2010 e D.L. n. 78/2010

Art. 60 - (Notificazioni).

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

- a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
- **b)** il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
- **b-bis)** se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
- c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
- d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
- e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani

proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

A.N.N.A. 06.08.2010